Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 267 del 17 novembre 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 novembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 108

MINISTERO DELL'INTERNO

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Acerenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Acerenza;

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventuno parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Acerenza, avente sede in Acerenza (Potenza).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le ventuno parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Potenza.

Art. 3.

La diocesi di Acerenza acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8291

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Acerra.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Acerra;

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventiquattro parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Acerra, avente sede in Acerra (Napoli).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le ventiquattro parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1986, citato in narrativa, aventi sede:

sette in comuni della provincia di Napoli;
diciassette in comuni della provincia di Caserta.

Art. 3.

La diocesi di Acerra acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8292

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventotto parrocchie costituite nella diocesi di Ariano Irpino;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle dodici parrocchie costituite nella diocesi di Lacedonia;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, avente sede in Ariano Irpino (Avellino).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le quaranta parrocchie di cui ai decreti ministeriali 8 luglio 1986, citati in narrativa, aventi sede:

trentaquattro in comuni della provincia di Avellino;
cinque in comuni della provincia di Benevento;
una in comune della provincia di Foggia.

Art. 3.

La diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8293

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Ascoli Piceno;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settanta parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ascoli Piceno, avente sede in Ascoli Piceno.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le settanta parrocchie di cui al decreto ministeriale 11 giugno 1986, citato in narrativa, aventi sede:

sessantasette in comuni della provincia di Ascoli Piceno;
tre in comuni della provincia di Teramo.

Art. 3.

La diocesi di Ascoli Piceno acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8294

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Brindisi-Ostuni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Brindisi-Ostuni;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trentasette parrocchie costituite nelle diocesi di Brindisi ed alle ventitre parrocchie costituite nella diocesi di Ostuni;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, avente sede in Brindisi.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessanta parrocchie di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

quarantotto in comuni della provincia di Brindisi;
tre in comuni della provincia di Bari;
nove in comuni della provincia di Lecce.

Art. 3.

La diocesi di Brindisi-Ostuni acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8295

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Cagliari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Cagliari;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centotrentadue parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Cagliari, avente sede in Cagliari.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centotrentadue parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 settembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

centoventisei in comuni della provincia di Cagliari;
sei in comuni della provincia di Nuoro.

Art. 3.

La diocesi di Cagliari acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8296

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Carpi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Carpi;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quaranta parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Carpi, avente sede in Carpi (Modena).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le quaranta parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 settembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

trentanove in comuni della provincia di Modena;
una in comune della provincia di Reggio Emilia.

Art. 3.

La diocesi di Carpi acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8297

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Castellaneta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Castellaneta;

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trentasei parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Castellaneta, avente sede in Castellaneta (Taranto).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trentasei parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Taranto.

Art. 3.

La diocesi di Castellaneta acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8298

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Chioggia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Chioggia;

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessantotto parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Chioggia, avente sede in Chioggia (Venezia).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessantotto parrocchie di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

trentadue in comuni della provincia di Venezia;
trentasei in comuni della provincia di Rovigo.

Art. 3.

La diocesi di Chioggia acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8299

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Città di Castello.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Città di Castello;

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessanta parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Città di Castello, avente sede in Città di Castello (Perugia).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessanta parrocchie di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Perugia.

Art. 3.

La diocesi di Città di Castello acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8300

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Civita Castellana.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Civita Castellana;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trentotto parrocchie costituite nella diocesi di Civita Castellana, Orte e Gallese;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trentanove parrocchie costituite nella diocesi di Nepi e Sutri;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Civita Castellana, avente sede in Civita Castellana (Viterbo).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le settantasette parrocchie di cui ai decreti ministeriali 29 maggio 1986, citati in narrativa, aventi sede:

quarantotto in comuni della provincia di Viterbo;
ventotto in comuni della provincia di Roma;
una in comune della provincia di Terni.

Art. 3.

La diocesi di Civita Castellana acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8301

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Crema.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Crema;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessantadue parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Crema, avente sede in Crema (Cremona).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessantadue parrocchie di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1986, citato in narrativa, aventi sede in comuni della provincia di Cremona.

Art. 3.

La diocesi di Crema acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8302

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Cremona.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Cremona;

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1986, con il quale e stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentoventitre parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Cremona, avente sede in Cremona.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le duecentoventitre parrocchie di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

centosettantaquattro in comuni della provincia di Cremona;

diciassette in comuni della provincia di Bergamo;

ventotto in comuni della provincia di Mantova;

quattro in comuni della provincia di Milano.

Art. 3.

La diocesi di Cremona acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8303

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Cuneo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Cuneo;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantadue parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Cuneo, avente sede in Cuneo.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le ottantadue parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 luglio 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuuni della provincia di Cuneo.

Art. 3.

La diocesi di Cuneo acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8304

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Fossano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Fossano;

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1986 con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trentatre parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Fossano, avente sede in Fossano (Cuneo).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trentatre parrocchie di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Cuneo.

Art. 3.

La diocesi di Fossano acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di eui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8305

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Grosseto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Grosseto;

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantotto parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Grosseto, avente sede in Grosseto.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le quarantotto parrocchie di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Grosseto.

Art. 3.

La diocesi di Grosseto acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8306

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Abbazia territoriale Santa Maria di Grottaferrata».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi «Abbazia territoriale Santa Maria di Grottaferrata»;

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla parrocchia costituita in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Abbazia territoriale Santa Maria di Grottaferrata», avente sede in Grottaferrata (Roma).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi è compresa la parrocchia di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1986, citato in narrativa.

Art. 3.

La diocesi «Abbazia territoriale Santa Maria di Grottaferrata» acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8307

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Jesi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Jesi;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantuno parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Jesi, avente sede in Jesi (Ancona).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le quarantuno parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 settembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Ancona.

Art. 3.

La diocesi di Jesi acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8308

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Imola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Imola;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoundici parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Imola, avente sede in Imola (Bologna).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoundici parrocchie di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

sessantacinque in comuni della provincia di Bologna;
quarantasei in comuni della provincia di Ravenna.

Art. 3.

La diocesi di Imola acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8309

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ischia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Ischia;

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle venticinque parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ischia, avente sede in Ischia (Napoli).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le venticinque parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Napoli.

Art. 3.

La diocesi di Ischia acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8310

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Lecce.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Lecce;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 1986, con il quale e stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessantotto parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Lecce, avente sede in Lecce.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessantotto parrocchie di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1986, citato in narrativa, aventi sede:

sessantaquattro in comuni della provincia di Lecce;
quattro in comuni della provincia di Brindisi.

Art. 3.

La diocesi di Lecce acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8311

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Manfredonia-Vieste.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Manfredonia-Vieste;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantacinque parrocchie costituite nelle diocesi di Manfredonia e Vieste;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Manfredonia-Vieste, avente sede in Manfredonia (Foggia).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 settembre 1986, citato in narrativa, ad eccezione di quella indicata al numero d'ordine 30, tutte aventi sede in comuni della provincia di Foggia.

Art. 3.

La diocesi di Manfredonia-Vieste acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8312

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Massa Marittima-Piombino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Massa Marittima-Piombino;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantatre parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Massa Marittima-Piombino, avente sede in Massa Marittima (Grosseto).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantatre parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 settembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

nove in comuni della provincia di Grosseto;
quarantadue in comuni della provincia di Livorno;
due in comuni della provincia di Pisa.

Art. 3.

La diocesi di Massa Marittima-Piombino acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8313

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Mazara del Vallo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Mazara del Vallo;

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settanta parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Mazara del Vallo, avente sede in Mazara del Vallo (Trapani).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le settanta parrocchie di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Trapani.

Art. 3.

La diocesi di Mazara del Vallo acquista la personalità giuridica civile con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8314

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Milano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Milano;

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle millecentotre parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Milano, avente sede in Milano.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le millecentotre parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1986, citato in narrativa, aventi sede:

undici in comuni della provincia di Bergamo;
duecentotrenta in comuni della provincia di Como;
seicentonove in comuni della provincia di Milano;
tre in comuni della provincia di Pavia;
duecentocinquanta in comuni della provincia di Varese.

Art. 3.

La diocesi di Milano acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8315

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Mondovì.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Mondovì;

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centonovantadue parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Mondovì, avente sede in Mondovì (Cuneo).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centonovantadue parrocchie di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

centosessantotto in comuni della provincia di Cuneo;
ventiquattro in comuni della provincia di Savona.

Art. 3.

La diocesi di Mondovì acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8316

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Oristano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Oristano;

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantacinque parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Oristano, avente sede in Oristano.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le ottantacinque parrocchie di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

sessantaquattro in comuni della provincia di Oristano;

tre in comuni della provincia di Cagliari;

diciotto in comuni della provincia di Nuoro.

Art. 3.

La diocesi di Oristano acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8317

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ostia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Ostia;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentoquattordici parrocchie costituite nelle diocesi di Roma e di Ostia;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ostia, avente sede in Ostia Antica di Roma.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi è compresa la parrocchia di S. Aurea a Ostia Antica, indicata nel decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, al numero d'ordine 230.

Art. 3.

La diocesi di Ostia acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8318

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Padova.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Padova;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quattrocentosessantaquattro parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Padova, avente sede in Padova.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le quattrocentosessantaquattro parrocchie di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

trecentoventidue in comuni della provincia di Padova;

quindici in comuni della provincia di Belluno;

tredici in comuni della provincia di Treviso;

trentasei in comuni della provincia di Venezia;

settantotto in comuni della provincia di Vicenza.

Art. 3.

La diocesi di Padova acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8319

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Pesaro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Pesaro;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantatre parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Pesaro, avente sede in Pesaro (Pesaro e Urbino).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantatre parrocchie di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 3.

La diocesi di Pesaro acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8320

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Pescara-Penne.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Pescara-Penne;

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centotrentanove parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Pescara-Penne, avente sede in Pescara.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centotrentanove parrocchie di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

centodiciotto in comuni della provincia di Pescara;
diciannove in comuni della provincia di Teramo;
due in un comune della provincia di Chieti.

Art. 3.

La diocesi di Pescara-Penne acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8321

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Pozzuoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Pozzuoli;

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessantasette parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Pozzuoli, avente sede in Pozzuoli (Napoli).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessantasette parrocchie di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Napoli.

Art. 3.

La diocesi di Pozzuoli acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8322

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Reggio Emilia-Guastalla.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentottantanove parrocchie costituite nella diocesi di Reggio Emilia;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trenta parrocchie costituite nella diocesi di Guastalla;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, avente sede in Reggio Emilia.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trecentodiciannove parrocchie di cui ai decreti ministeriali 29 maggio 1986, citati in narrativa, aventi sede:

trecentodue in comuni della provincia di Reggio Emilia;

diciassette in comuni della provincia di Modena.

Art. 3.

La diocesi di Reggio Emilia-Guastalla acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8323

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Rimini.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Rimini;

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centotrentotto parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Rimini, avente sede in Rimini (Forlì).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centotrentotto parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1986, citato in narrativa, aventi sede:

centotrentaquattro in comuni della provincia di Forlì;

quattro in comuni della provincia di Pesaro.

Art. 3.

La diocesi di Rimini acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8324

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Roma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Roma;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentoquattordici parrocchie costituite nelle diocesi di Roma e di Ostia;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Roma, avente sede in Roma.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le parrocchie di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, ad eccezione di quella indicata al numero d'ordine 230.

Art. 3.

La diocesi di Roma acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8325

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Sabina-Poggio Mirteto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Sabina-Poggio Mirteto;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantadue parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Sabina-Poggio Mirteto, avente sede in Poggio Mirteto (Rieti).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le ottantadue parrocchie di cui al decreto ministeriale 8 luglio 1986, citato in narrativa, aventi sede:

cinquantanove in comuni della provincia di Rieti;
ventidue in comuni della provincia di Roma;
una in comune della provincia di Terni.

Art. 3.

La diocesi di Sabina-Poggio Mirteto acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8326

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di San Severo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di San Severo;

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventotto parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di San Severo, avente sede in San Severo (Foggia).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese:

le ventotto parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Foggia;

le tre parrocchie costituite nel comune di Apricena (Foggia);

le quattro parrocchie costituite nel comune di Sannicandro Garganico (Foggia);

la parrocchia costituita nel comune di Rignano Garganico (Foggia).

Art. 3.

La diocesi di San Severo acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8327

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Taranto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Taranto;

Visto il proprio decreto in data 28 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantasei parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Taranto, avente sede in Taranto.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le ottantasei parrocchie di cui al decreto ministeriale 28 giugno 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Taranto.

Art. 3.

La diocesi di Taranto acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8328

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Termoli-Larino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Termoli-Larino;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trenta parrocchie costituite nella diocesi di Termoli;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventuno parrocchie costituite nella diocesi di Larino;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Termoli-Larino, avente sede in Termoli (Campobasso).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantuno parrocchie di cui ai decreti ministeriali 15 settembre 1986, citati in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Campobasso.

Art. 3.

La diocesi di Termoli-Larino acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8329

DERETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Udine.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Udine;

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell' 11 settembre 1986 con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentosettantatre parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Udine, avente sede in Udine.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trecentosettantatre parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1986, citato in narrativa, aventi sede:

trecentosettantadue in comuni della provincia di Udine;

una in comune della provincia di Belluno.

Art. 3.

La diocesi di ~~Udine~~ acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8330

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Vallo della Lucania.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Vallo della Lucania;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 1986, con il quale e stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centotrentasei parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Vallo della Lucania, avente sede in Vallo della Lucania (Salerno).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centotrentasei parrocchie di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Salerno.

Art. 3.

La diocesi di Vallo della Lucania acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8331

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Velletri-Segni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Velletri-Segni;

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle tredici parrocchie costituite nella diocesi di Velletri ed alle quattordici parrocchie costituite nella diocesi di Segni;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Velletri-Segni, avente sede in Velletri (Roma).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le ventisette parrocchie di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Roma.

Art. 3.

La diocesi di Velletri-Segni acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8332

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Verona.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Verona;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentosettantasei parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Verona, avente sede in Verona.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trecentosettantasei parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1986, citato in narrativa, aventi sede:

trecentocinquantuno in comuni della provincia di Verona;

ventiquattro in comuni della provincia di Brescia;

una in comune della provincia di Rovigo.

Art. 3.

La diocesi di Verona acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8333

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Viterbo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Viterbo;

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantaquattro parrocchie costituite nella diocesi di Viterbo-Tuscania e Abbazia di S. Martino al Monte Cimino;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sedici parrocchie costituite nella diocesi di Acquapendente;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventiquattro parrocchie costituite nella diocesi di Bagnoregio;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle venti parrocchie costituite nella diocesi di Montefiascone;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Viterbo, avente sede in Viterbo.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoquattro parrocchie di cui ai decreti ministeriali 15 settembre e 2 ottobre 1986, citati in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Viterbo.

Art. 3.

La diocesi di Viterbo acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8334

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Chiavari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Chiavari;

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centotrentasei parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Chiavari, avente sede in Chiavari (Genova).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centotrentasei parrocchie di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Genova.

Art. 3.

La diocesi di Chiavari acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 22 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8335

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Iglesias.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Iglesias;

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessanta parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Iglesias, avente sede in Iglesias (Cagliari).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessanta parrocchie di cui al decreto ministeriale 11 ottobre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Cagliari.

Art. 3.

La diocesi di Iglesias acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 22 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8336

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Porto-Santa Rufina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Porto-Santa Rufina;

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1986, pubblicato nela *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1986, con il quale e stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantuno parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Porto-Santa Rufina, avente sede in Roma, località La Storta-Isola Farnese.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantuno parrocchie di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Roma.

Art. 3.

La diocesi di Porto-Santa Rufina acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 22 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8337

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Rieti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Rieti;

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle novantaquattro parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Rieti, avente sede in Rieti.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le novantaquattro parrocchie di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Rieti.

Art. 3.

La diocesi di Rieti acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 22 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8338

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ales-Terralba.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Ales-Terralba;

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantasei parrocchie costituite nelle diocesi di Ales e Terralba;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ales-Terralba, avente sede in Ales (Cagliari).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantasei parrocchie di cui al decreto ministeriale 11 ottobre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

trenta in comuni della provincia di Cagliari;
ventisei in comuni della provincia di Oristano.

Art. 3.

La diocesi di Ales-Terralba acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 23 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8339

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Capua.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Capua;

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantanove parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Capua, avente sede in Capua (Caserta).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantanove parrocchie di cui al decreto ministeriale 11 ottobre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Caserta.

Art. 3.

La diocesi di Capua acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che all'ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 23 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8340

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7652006) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.